



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – art. 118, comma 2, CGS - notizia dell'illecito – documento anonimo - può costituire stimolo investigativo

Descrizione

Un'interpretazione logico-sistematica sia dell'art. 118, comma 2, dell'attuale CGS, sia del precedente art. 32-ter, comma 3, primo periodo, impedisce di estendere l'area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell'anonimo sino a ricomprendervi anche l'uso di esso come semplice '*stimolo investigativo*'. Infatti, entrambe le disposizioni, ricalcando perfettamente quanto previsto in ambito penale dall'art. 330 c.p.p. (secondo cui: '*Il Pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizie dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti*') contemplano due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito: da un lato, quella della 'ricezione', in cui l'organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazioni qualificate, come accade nel caso delle denunce provenienti da fonti compiutamente identificate e/o identificabili; dall'altro, quella della 'apprensione' d'iniziativa, che invece presuppone un'attività pre-procedimentale di ricerca e ricognizione dell'informazione proveniente da canali non qualificati, volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima *notitia criminis*. Ne discende che se è vero, come affermato dalla Corte di Cassazione, che una «*denuncia anonima*' non può essere posta a fondamento di atti 'tipici di indagine', trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità» e, quindi, l'esistenza a monte di una *notitia criminis* qualificata, tuttavia, «*gli elementi contenuti nelle 'denunce anonime' possono stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una 'notitia criminis'*» (Sez. VI, 22/04/2016, n. 34450)" (così CFA, SS.UU., n. 18/2020-2021; conf., da ultimo, CFA, Sez. I, n. 1/2022-2023. Nell'ordinamento generale, si veda altresì Cass. pen., SS.UU., 29.5.2008, n. 25932, sull'idoneità della denuncia anonima a stimolare l'attività del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine dell'assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se dallo scritto di autore ignoto possano ricavarsi indicazioni utili per la enucleazione di una "notitia criminis", suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 38/CFA/2022-2023/B

Presidente

Lipari

Relatore

Marchese

Riferimenti normativi

art. 118, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 0038 CFA del 26 ottobre 2022 (Sig. Manuele Caccia/Procura Federale)